

**OGGETTO: Art.- 6, comma 1 Lettera d), del D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo a personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.**

Premesso che

- secondo la previsione dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019 istitutivo del Fondo di solidarietà dei servizi ambientali, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede al *"finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell'Unione europea"*;
- il comma 17 dello stesso articolo 6 prevede che per la realizzazione di tali interventi il Fondo può stipulare apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro afferenti al Fondo medesimo;
- le risorse derivanti dalle suddette convenzioni sono in ogni caso vincolate alla finalità formativa;
- trova applicazione alle suddette prestazioni il comma 6 dell'art.9 del D.I. sovra citato, secondo il quale i "datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3»;
- su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, con circolare n. 85 del 26 luglio 2024, ha precisato che l'importo della prestazione, la durata e le modalità di accesso alla prestazione medesima possono essere oggetto di delibera del Comitato, che ha tra i suoi compiti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 103594/2019, anche il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione del Fondo. Ciò in quanto il Comitato è, comunque, in virtù della sua composizione, sia espressione delle parti sociali che dei due Ministeri rappresentati (Ministero dell'Economia e delle finanze e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);

tenuto conto che

- costituiscono elementi essenziali della delibera del Comitato l'individuazione della durata della prestazione; l'applicazione del tetto aziendale; l'eventuale disciplina del tetto aziendale nel caso di ricorso congiunto; la disciplina relativa all'accordo sindacale; le modalità di presentazione della domanda; le modalità di utilizzo di fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell'Unione Europea in concorso con il Fondo bilaterale.

delibera il seguente regolamento

## **Programmi formativi**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto istitutivo, il Fondo provvede al finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell'Unione europea.

La prestazione è riconosciuta alla generalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo ed è disciplinata come segue.

### **1. Misura della prestazione**

La misura dell'intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall'imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

A norma del comma 6 dell'art. 9 del DI istitutivo del Fondo, il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tal fine determinato in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (c.d. tetto aziendale).

### **2. Durata della prestazione**

La domanda di finanziamento non potrà riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.

### **3. Criteri di accesso**

La prestazione in esame può essere erogata solo ove sia presentata specifica istanza da parte dell'impresa e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva in caso di esigenze di riconversione o riqualificazione del personale, anche con riguardo a possibili esuberanti.

L'accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza della rsu, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL

applicato. Qualora non si raggiunga detto accordo, l'impresa non può accedere al finanziamento richiesto.

#### **4. Modalità di presentazione delle domande**

I datori di lavoro devono presentare le domande con indicazione delle ore di formazione programmate per singolo lavoratore. Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l'intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e comunque non oltre il sesto mese da tale data, o dalla data dell'accordo se successiva.

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell'azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l'importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell'accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale l'azienda attesti: a) di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l'importo finanziato; b) l'eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie. Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell'accordo sindacale e l'elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

#### **5. Delibera di concessione**

L'accesso ai programmi formativi o di riconversione o riqualificazione professionale avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del tetto aziendale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

#### **6. Modalità di pagamento**

Alle imprese ammesse ai programmi formativi è consentita l'erogazione della prestazione con il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti. Gli importi relativi al concorso di fondi nazionali, territoriali, regionali o dell'Unione europea che riducono la prestazione erogabile, sono oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale. Possono essere oggetto di rimborso o conguaglio solo le ore di formazione effettivamente utilizzate.